

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA
N. 689**

**GRAVE VIOLAZIONE DEL DIRITTO
ALLO STUDIO E DEL CARATTERE
PUBBLICO DELL'ISTRUZIONE PRESSO
L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
MOSSOTTI DI NOVARA**

*Presentata dal Consigliere regionale:
GRIMALDI MARCO*

*Protocollo CR n. 35119
Pervenuta in data 01/10/2015*



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

15:43 01 Ott 2015 A0100B 001772

2.18.1/689/2015/X

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N° 689

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: grave violazione del diritto allo studio e del carattere pubblico dell'istruzione presso l'Istituto Tecnico Economico Mossotti di Novara

Premesso che:

- in data 22 settembre 2015, la dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Economico Mossotti di Novara ha emesso una circolare indirizzata agli studenti, alle famiglie, ai docenti e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con oggetto: "contributo scolastico". Nella circolare si dichiara che, a causa dei mancati finanziamenti da parte della Provincia di Novara, il contributo scolastico versato dalle famiglie sarà utilizzato "anche per sopperire a esigenze ineludibili e indifferibili per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio e per garantire la salute e la sicurezza degli utenti", in particolare per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e arredi quali la sistemazione delle aule, il ripristino dei bagni, il risanamento di intonaci e muri;
- di conseguenza, in seguito a deliberazione del Consiglio di Istituto in data 14 maggio 2015, la circolare pretenderebbe di rendere "palesamente obbligatorio" il contributo delle famiglie, in base al R.D.L. n. 749 del 1924, al fine di poter "usufruire delle attività di ampliamento dell'offerta formativa e dei servizi, in particolare per gli studenti non in obbligo scolastico". Pertanto la circolare informa che "in assenza di pagamento del contributo o parte dello stesso", gli studenti che non hanno assolto al contributo per motivi non dimostrati dalla dichiarazione ISEE, saranno esclusi da attività extrascolastiche quali visite, viaggi di istruzione, uscite didattiche e sportive, soggiorni linguistici e scambi, orientamento in uscita, tirocini formativi, stage e alternanza, partecipazione a concorsi, nonché dall'accesso alla banda larga, al wi-fi e all'utilizzo delle strumentazioni tecnico informatiche al di fuori delle lezioni curricolari, infine da tutti i progetti: impresa simulata, job placement, inserimento nel mondo del lavoro e alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini post-diploma organizzati anche con Enti, Associazioni di categoria, CCIAA, ATL;

- inoltre, la circolare annuncia che gli studenti che non hanno assolto al contributo entro il 30 settembre 2015, "data in cui verrà stilato l'elenco degli studenti soggetti a restrizioni/esclusioni", saranno costretti a pagare una penale di 10 euro.

Considerato che:

- in data 29 settembre 2015, l'Unione degli studenti di Novara ha presentato una vertenza sul caso all'attenzione del Provveditore agli studi della provincia di Novara, mettendo in luce – come recita il comunicato stampa del sindacato studentesco – la "situazione illegale" venutasi a creare con la diffusione della circolare n. 25 del 22 settembre 2015 e denunciandone il carattere ricattatorio nei confronti di famiglie e studenti, "che vedono lesa il diritto allo studio e i principi fondanti della Scuola Pubblica";
- ribadendo la necessità di chiarire alle Istituzioni Scolastiche la natura "volontaria" del contributo in oggetto, informando di frequenti segnalazioni di genitori e studenti che "lamentano minacce e ritorsioni da parte dei Dirigenti Scolastici" in caso di mancato versamento del contributo, denunciando la scarsa informazione in merito ai contributi e alle loro finalità, la vertenza dell'UdS ribadisce che scuole e Consigli di Istituto non sono titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, e che le uniche tassazioni che gli studenti sono tenuti a versare alla scuola consistono nella tassa di iscrizione, nella tassa di frequenza, da corrispondere ogni anno e rateizzabile, nella tassa di esame e nella tassa di diploma di 15, 13 euro;
- nella vertenza si rammenta inoltre come l'unica eccezione ammessa in tale ambito sia costituita dai "rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie concernenti assicurazione individuale degli studenti, libretto delle assenze, gite scolastiche e carta per le pagelle o strumenti didattici obbligatori, a condizione che rimangano in dotazione allo studente". Voci che tuttavia non compaiono nella circolare emessa dall'Istituto;
- la circolare si appella alla presunta obbligatorietà del contributo in base a un Regio Decreto Legge del 1924 (sic!), quando il D.L. n. 40 del 2007 stabilisce che i contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale formativa per gli studenti, per l'innovazione tecnologica e per l'edilizia scolastica sono invece volontari;
- inoltre, come si legge ancora nel testo della vertenza, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche (fatta eccezione per la tassa di diploma) può essere concesso per ragioni economiche, di merito o di appartenenza a speciali categorie di beneficiari, ai sensi dell'Art. 200 del D.L. n. 297 del 16 aprile 1994;
- infine, in base al D.L. n. 76 del 15 aprile 2005 e al D.L. n. 226 del 17 ottobre 2005, il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale riguarda i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, pertanto gli studenti iscritti ai primi tre anni, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. Al contrario, la circolare richiede il contributo in maniera generalizzata, quindi anche a loro;

- come conclude la vertenza, la circolare è in contraddizione con l'Art. 34 della Costituzione Italiana, relativo all'obbligatorietà e alla gratuità dell'istruzione pubblica, come ribadito dalla circolare ministeriale n. 593 del 7 marzo 2013, che ribadisce che gli istituti scolastici non possono imporre alle famiglie il versamento dei contributi volontari, poiché ciò lederebbe l'Art. 23 della Costituzione, in base al quale le prestazioni personali o patrimoniali possono essere imposte solo per legge.

Sottolineato che:

- sebbene il Regio Decreto del 1924 sia stato abbondantemente superato da norme più recenti, che lo hanno nei fatti abrogato, la Dirigente dell'Istituto Mossotti ha dichiarato sulle colonne della Stampa: "Non è vero, il Regio decreto vige ancora";
- il Provveditore di Novara e il Ministero dell'Istruzione non hanno risposto alla vertenza né preso provvedimenti in merito.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

L'Assessore

per sapere quali interventi l'Assessorato all'Istruzione intenda mettere in campo al fine di risolvere questa situazione ed evitare che se ne verificino di analoghe.

Marco Grimaldi